




**Con la sentenza che segue, la Corte di Cassazione ha affermato che la sospensione del termine di cui all'art. 2952 c.c., comma 4, relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato. e tale comunicazione è efficace anche se proviene dallo stesso danneggiato, o, addirittura, da un terzo" (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza del 23 giugno 2015, n. 12897).**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

<...>

ha pronunciato la seguente:

## **sentenza**

### **Svolgimento del processo**

1. Nel novembre del 2002 la famiglia O. convenne in giudizio vari convenuti tra cui l'Amministrazione Provinciale di Nuoro per chiederne la condanna in solido al risarcimento dei danni da loro patiti a seguito del decesso del loro congiunto per un infortunio sul lavoro. L'amministrazione Provinciale di Nuoro chiamò in causa la propria compagnia di assicurazione, la Ras, la quale si costituì eccependo preliminarmente la prescrizione.

Il Tribunale di Oristano, con sentenza non definitiva n. 111 del 21 novembre 2007, rigettò l'eccezione di prescrizione formulata dalla Ras.

## **Cass.12897/2015. La denuncia di sinistro non sospende la prescrizione**

Scritto da Francesco Annunziata  
Martedì 21 Luglio 2015 09:01

---

2. La decisione è stata riformata, con sentenza n. 126 del 7 aprile 2011 della Corte d'Appello di Cagliari. La Corte ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i diritti dell'Amministrazione Provinciale di Nuoro nascenti dal contratto di assicurazione per la r.c. stipulato con la R.a.s. relativi alle pretese risarcitoria degli eredi O., disponendo, inoltre, l'estromissione dal giudizio della predetta compagnia assicuratrice e la condanna in suo favore alla rifusione delle spese del doppio grado.

3. Avverso tale decisione l'amministrazione provinciale di Nuoro propone ricorso in Cassazione sulla base di un unico motivo.

3.1 Resiste con controricorso la Allianz S.p.A. (già Ras). 3.2. Tutte le parti hanno depositato memoria.

### **Motivi della decisione**

4. Con l'unico motivo, la ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione dell'articolo 2952 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'articolo 360 nn. 3 e 5 C.P.C.

Lamenta l'Amministrazione Provinciale che la sentenza impugnata è errata perché ha ritenuto che la comunicazione prevista dall'art. 2952 comma 4 c.c., idonea a sospendere il termine di prescrizione debba necessariamente riguardare la richiesta di danni da parte degli eredi O. e non invece la richiesta avanzata dall'Inail per ottenere in via surrogatoria la restituzione di quanto versato agli eredi a titolo d'indennizzo per l'occorso infortunio. Tra l'altro, sostiene la ricorrente, nella missiva inoltrata alla Ras con cui si descriveva l'accaduto si concludeva con la seguente dicitura: quanto innanzi esposto viene cautelativamente portato a conoscenza di questa Spettabile società di assicurazioni per gli adempimenti di competenza.

Il motivo è fondato.

La decisione infatti non si colloca correttamente nel solco della corrente interpretazione giurisprudenziale delle norme di settore, in particolare di quella di cui all'art. 2952 c.c. secondo cui "in tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 c.c., (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952 c.c., comma 4, la quale, regolando, in ogni suo aspetto, il rapporto tra assicurato ed assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato (cfr. Cassazione civile Sez. 3<sup>a</sup>, Sentenza n. 10595/2000). Al riguardo si è precisato che "la sospensione del termine di cui all'art. 2952 c.c., comma 4, relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato. e tale comunicazione è efficace anche se proviene dallo stesso danneggiato, o, addirittura, da un terzo" (cfr. sentenze n. 17834 del 2007, 3042 del 2012,

4548 del 2014).

Orbene, alla stregua di tali regole ermeneutiche, non può dubitarsi che la lettera del 5 settembre 1991, con la quale l'ente assicurato aveva rappresentato all'assicuratore che (in pendenza di giudizio penale e comunque nelle more dell'esperimento della formale azione risarcitoria in sede civile) l'INAIL aveva intanto versato gli indennizzi di legge anticipando fin da allora che ne avrebbe fatto oggetto di formale richiesta di recupero in via surrogatoria ex art. 1916 c.c., potesse e dovesse costituire una valida "comunicazione" ai fini propri dell'art. 2952, quarto comma, citato. A ciò non ostando certamente il dato formale che detta comunicazione rappresentasse l'esistenza fin da allora di una pretesa proveniente (non propriamente dal "danneggiato" ma) da un ente difatti istituzionalmente tenuto al pagamento di indennità assistenziali a favore dell'infortunato con diritto di rivalsa sul responsabile del danno; proprio perché quella pretesa, anche nominativamente "surrogatoria", non poteva che riferirsi allo stesso diritto spettante proprio al danneggiato, costituendo una richiesta stragiudiziale di esperimento di una pretesa indennitaria, rientrando appunto nei diritti risarcitori di cui si sarebbe tosto esperita specifica indagine contenziosa.

Ovviamente, data cioè l'equipollenza della comunicazione di pretesa risarcitoria, la circostanza che il giudizio di accertamento non fosse stato ancora iniziato (e che il danneggiato non avesse quindi ancora a sua volta formalmente richiesto il risarcimento ex art. 2952, terzo comma, c.c.) non implica che detto effetto sospensivo non dovesse produrre effetti ulteriori anche a seguito dell'instaurazione formale della causa civile, peraltro coinvolgente lo stesso assicuratore, senza necessità che l'ente assicurato dovesse nuovamente ribadire la già rappresentata pretesa del danneggiato. Tanto, in conformità alla ratio della norma, che tutela la posizione dell'assicuratore in ordine alla conoscenza della pendenza di una pretesa risarcitoria in itinere, coperta da polizza.

Né infine, data tale ultima ratio legis (di informazione tout court), sarebbe corretto ipotizzare che

## **Cass.12897/2015. La denuncia di sinistro non sospende la prescrizione**

Scritto da Francesco Annunziata  
Martedì 21 Luglio 2015 09:01

---

l'effetto sospensivo possa riferirsi soltanto a quella parte del credito risarcitorio oggetto di presumibile surrogazione, posto che non rientra affatto tra le finalità della norma che all'assicuratore sia anticipata l'intera consistenza della pretesa di danno.

Per questi motivi il ricorso principale va accolto e cassata la sentenza della Corte di appello di Cagliari, cui va rimessa la decisione di merito, anche in ordine alla spese.

**P.Q.M.**

la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari anche per le spese.